



Polizza Collettiva

Polizza GAP



 **MAPFRE** | ASSISTANCE

Your life. Our world

Sella
Personal Credit

MYSECURCAR

POLIZZA COLLETTIVA
N. COR02R3GAP100067

Il presente Set Informativo contenente:

- **DIP Danni**
- **DIP aggiuntivo Danni**
- **Condizioni di Assicurazione**
comprehensive del Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Ultimo aggiornamento: febbraio 2020

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede un indennizzo per il danno materiale e diretto conseguente al verificarsi di un Sinistro al Veicolo assicurato per Furto Totale o Distruzione per Danno Totale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danno materiale e diretto conseguente al verificarsi di un Sinistro al Veicolo assicurato per Furto Totale o Distruzione per Danno Totale. L'Assicuratore liquiderà all'Assicurato un importo pari ad una percentuale della differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, distinta in funzione dell'annualità di copertura assicurativa in cui si verifica il Sinistro, secondo il seguente schema:
 - 100% entro i primi 36 mesi di copertura assicurativa;
 - 75% dall'inizio del 37° mese alla fine del 48° mese;
 - 50% dall'inizio del 49° mese alla fine del 60° mese.
- È previsto un Massimale generale e indipendente dalle categorie del Veicolo pari a Euro 20.000,00.



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura:

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i veicoli:

- ✗ di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
- ✗ non immatricolati in Italia;
- ✗ di anzianità massima al momento di conclusione dell'Assicurazione (rispetto alla data di prima immatricolazione) superiore a:
 - 60 mesi per durata dell'Assicurazione fino a 36 mesi;
 - 48 mesi per durata dell'Assicurazione fino a 48 mesi;
 - 36 mesi per durata dell'Assicurazione fino a 60 mesi;
- ✗ con un Valore d'Acquisto superiore a Euro 50.000,00;
- ✗ che non siano coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro.

Sono previste ulteriori esclusioni dalla copertura, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limiti di copertura:

- ! In ogni caso, l'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo e quanto indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, da altro assicuratore in virtù dell'eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento di danno alla circolazione su polizza responsabilità civile auto.
- ! L'Indennizzo relativo al Furto Totale non potrà cumularsi con quella relativa alla Distruzione per Danno Totale.

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei seguenti paesi:
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato e il Contraente devono comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura, sarà versato dal Contraente in nome e per conto dell'Assicurato in via anticipata per l'intera durata della copertura e sarà addebitato in rate mensili, calcolate in proporzione alle rate residue del finanziamento già in corso con l'Assicurato, senza addebito di costi aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa dei singoli Veicoli decorre dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della prima rata utile del finanziamento successiva alla data in cui l'Assicurato, contattato dal call center di telemarketing dell'Assicuratore, ha aderito telefonicamente all'Assicurazione ed avrà durata pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, secondo quanto prescelto dall'Assicurato. Alla scadenza l'Assicurazione non si rinnova tacitamente.

La copertura assicurativa dei singoli Veicoli assicurati, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:

- in caso di vendita da parte dell'Assicurato del Veicolo oggetto della copertura assicurativa, dalla data di vendita accertata;
- al verificarsi del Sinistro per Furto Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.

In caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa avrà termine alla data di effetto dell'estinzione anticipata o continuerà fino alla scadenza contrattuale, su richiesta dell'Assicurato.

In caso di scadenza o cessazione anticipata dell'Assicurazione collettiva, la copertura assicurativa sui singoli Veicoli proseguirà fino alla scadenza naturale, salvo uno dei casi di cessazione anticipata sopraindicata.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale, dandone comunicazione all'Assicuratore. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della raccomandata di comunicazione di recesso.

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.

Assicurazione contro i danni al veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: MYSECURCAR

Data: Febbraio 2020



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mapfreasistencia.it; e-mail: info@mapfreasistencia.it; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mapfreasistencia.it, posta elettronica: info@mapfreasistencia.it, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 286.766.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 365.176.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 133.800.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 120,31% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/corporate/institutional-investors/financial-information/solvency/>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, esclusioni.

Non sono assicurabili:

- * le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- * i veicoli con targa prova;
- * i ciclomotori ed i motoveicoli;
- * i veicoli utilizzati per servizio di noleggio a breve o lungo termine (con o senza conducente);
- * i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- * i veicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.
- * i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici).



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.

L'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- ! rapina, come punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- ! furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati.

In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e quindi non rientranti nell'Indennizzo:

- ! l'IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell'IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, etc;
- ! danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- ! le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente alla relativa omologazione;
- ! eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del diverso conducente del Veicolo;
- ! gli accessori (quali portabici, portasci, etc.) e gli optional non compresi nell'allestimento originario;
- ! il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa della perdita del Veicolo per Sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.liquidazione@mapfre.com, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.liquidazione@cert.mapfreassistencia.it o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto del Veicolo, denunciare immediatamente l'evento alle Autorità competenti.


Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.


Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.


Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.


Prescrizione: i diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio comunicazione della residenza non corretta ai fini dell'individuazione dell'Area di Rischio e del calcolo del Premio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.</p> <p>In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell'Area di Rischio (domicilio dell'Assicurato), l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.</p> <p>In caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.</p> <p>In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione. Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento alla Compagnia, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all'invio all'Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo all'Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata. La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata.</p> <p>L'accredito all'Assicurato da parte dell'Assicuratore dell'Indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria dell'avvenuto pagamento dell'Indennizzo.</p>

 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura, sarà versato dal Contraente in nome e per conto dell'Assicurato in via anticipata per l'intera durata della copertura e sarà addebitato in rate mensili, calcolate in proporzione alle rate residue del finanziamento già in corso con l'Assicurato, senza addebito di costi aggiuntivi</p> <p>Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Nei casi di recesso entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione contrattuale (ripensamento), di recesso alla ricorrenza annuale, di vendita del Veicolo assicurato e di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento con cessazione della copertura assicurativa, indicati nel DIP, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato per il tramite del Contraente il Premio o le rate di Premio eventualmente già corrisposte, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
<p>Durata</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Non è possibile sospendere la garanzia.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
<p>Ripensamento dopo la stipulazione</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>L'Assicurazione è destinata a coloro che acquistano un veicolo e desiderano ricevere un indennizzo per il danno materiale e diretto subito in caso di sinistro per Furto Totale o Distruzione per Danno Totale del veicolo acquistato.</p>	



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 44,05% calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) • telefax al numero +39 015 2558156 • e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mapfre.com • PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it. <p>I reclami dovranno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento; - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p> <p>La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna); • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di assicurazione proposto è definito ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi degli artt. 67-quater ss del D.Lgs. 206/2005 si informa che:

- (i) le informazioni relative al fornitore MAPFRE ASISTENCIA sono indicate nel DIP aggiuntivo Danni che precede;
- (ii) le informazioni relative all'Assicurazione, qualificabile quale servizio finanziario ai sensi del Codice del Consumo, sono indicate nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni che precedono e che richiamano le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- (iii) le informazioni relative al contratto a distanza sono indicate nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni che precedono e che richiamano le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, **il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale senza penali e senza dover indicare il motivo**, fermo restando il diritto di MAPFRE ASISTENCIA di trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una comunicazione alla compagnia mediante raccomandata con avviso di ricevimento a MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), o con le diverse modalità indicate all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
- (iv) le informazioni relative al ricorso ed alla presentazione dei reclami sono indicate alla sezione "Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?" del DIP aggiuntivo Danni che precede.

Si precisa che, ai sensi del Codice del Consumo, Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, che ha stipulato un finanziamento con il Contraente per l'acquisto di un Veicolo.

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione; in particolare SELLA PERSONAL CREDIT S.p.A. con sede legale in Torino (TO), Via Bellini, n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA 02007340025, che stipula il contratto di Assicurazione per conto dei propri clienti che hanno stipulato un finanziamento.

Distruzione per Danno Totale: la distruzione del Veicolo, dovuta a collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, eventi sociopolitici. Il danno è totale quando il costo della riparazione sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Furto Totale: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

Modulo di Conferma di Adesione: il modulo sottoscritto dall'Assicuratore che certifica l'accettazione in copertura dell'Assicurato che ha stipulato l'Assicurazione mediante adesione telefonica al call center di telemarketing dell'Assicuratore.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Relitto: il Veicolo che sia ritrovato a seguito di Furto Totale e che abbia subito danni il cui costo di riparazione sia pari o superiore

all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Valore d'Acquisto: il prezzo di acquisto del Veicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA), con esclusione di IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione, e di ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada), così come risultante dalla fattura d'acquisto o da altro documento equivalente.

Veicolo: il veicolo con le caratteristiche indicate all'art. 4 acquistato dall'Assicurato grazie alla stipula di un finanziamento con il Contraente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un Indennizzo per il danno materiale e diretto da lui subito in conseguenza al verificarsi di un Sinistro al Veicolo per Furto Totale o Distruzione per Danno Totale, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

Art. 2 – Prestazione assicurativa

In caso di Sinistro l'Assicuratore liquiderà all'Assicurato un importo pari ad una percentuale della differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, distinta in funzione del momento in cui si verifica il Sinistro, secondo il seguente schema:

Periodo di accadimento del Sinistro	Percentuale applicabile
Entro i primi 36 mesi di copertura assicurativa	100%
Dall'inizio del 37° mese alla fine del 48° mese	75%
Dall'inizio del 49° mese alla fine del 60° mese	50%

Ad esempio:

Sinistro verificatosi al 40° mese della copertura assicurativa

Valore d'Acquisto del Veicolo: € 20.000

Valore Commerciale del Veicolo: € 10.000

Percentuale applicabile: 75%

Indennizzo: € 7.500.

In ogni caso l'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo e quanto già indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, da altro assicuratore in virtù dell'eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto, o a titolo di risarcimento di danno alla circolazione su polizza responsabilità civile auto.

Ad esempio:

Sinistro verificatosi al 40° mese della copertura assicurativa

Valore d'Acquisto del Veicolo: € 20.000

Valore Commerciale del Veicolo: € 10.000

Percentuale applicabile: 75%

Indennizzo: € 7.500

Indennizzo calcolato da altro assicuratore: € 15.000

Franchigia applicata da altro assicuratore: € 1.000

Indennizzo netto corrisposto da altro assicuratore: € 14.000

Massimo indennizzo pagabile: € 20.000 - € 15.000 = € 5.000.

Art. 3 – Massimali

L'Indennizzo ha, comunque, un Massimale generale e indipendente dalle categorie del Veicolo pari a Euro 20.000,00 (ventimila).

L'Indennizzo relativo al Furto Totale non potrà cumularsi con quello relativo alla Distruzione per Danno Totale.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Veicoli assicurabili

Possono essere assicurati con l'Assicurazione i Veicoli:

- di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 quintali;
- di anzianità massima al momento di conclusione dell'Assicurazione (rispetto alla data di prima immatricolazione) di:
 - 60 mesi per durata dell'Assicurazione fino a 36 mesi;
 - 48 mesi per durata dell'Assicurazione fino a 48 mesi;
 - 36 mesi per durata dell'Assicurazione fino a 60 mesi;
- che abbiano un Valore d'Acquisto non superiore a Euro 50.000,00;
- coperti da polizza responsabilità civile auto attiva.

Non sono assicurabili:

- a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- b) ogni veicolo che non sia coperto da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- c) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- d) i veicoli con targa prova;
- e) i ciclomotori ed i motoveicoli;
- f) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio a breve o lungo termine (con o senza conducente);
- g) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- h) i veicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.

Art. 5 – Esclusioni

L'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- b) rapina, come punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- i) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente

patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;

- l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- n) circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati.

In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e quindi non rientranti nell'Indennizzo:

- a) l'IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell'IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, etc;
- b) danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- c) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente alla relativa omologazione;
- d) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del diverso conducente del Veicolo;
- e) gli accessori (quali portabici, portasci, etc.) e gli optional non compresi nell'allestimento originario;
- f) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa della perdita del Veicolo per Sinistro.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione Territoriale

La copertura assicurativa ha validità in Italia e nei seguenti Paesi, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità di denuncia del Sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione, di seguito indicata, tramite posta elettronica all'indirizzo: ufficio.liquidazione@mapfre.com, con posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficio.liquidazione@cert.mapfreassistencia.it o con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo MAPFRE ASISTENCIA S.A., Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI).

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto Totale del Veicolo, denunciare immediatamente l'evento alle Autorità competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale

- a) copia di denuncia di Furto Totale del Veicolo effettuata presso la Pubblica Autorità;
- b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del documento unico di circolazione;
- d) copia della polizza di responsabilità civile Auto in vigore e attiva al momento del Sinistro;

- e) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- f) copia della documentazione attestante il Valore di Acquisto del Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del concessionario venditore;
- g) documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
- h) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, IBAN, etc.) dell'Assicurato;
- i) tutte le chiavi in dotazione del Veicolo o certificazione di avvenuta consegna di esse all'eventuale compagnia di assicurazione che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro.

In caso di Distruzione per Danno Totale del Veicolo o ritrovamento del Relitto

- a) copia della perizia certificante la Distruzione Totale del Veicolo eventualmente predisposta da altra compagnia assicurativa;
- b) copia dell'eventuale certificato di rottamazione del Veicolo, emesso da demolitore autorizzato, o dichiarazione di presa in carico di altra compagnia assicurativa che assicuri il Veicolo per lo stesso evento di cui al Sinistro;
- c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del documento unico di circolazione;
- d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- e) copia della polizza di responsabilità civile auto in vigore e attiva al momento del Sinistro;
- f) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- g) copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento del Sinistro;
- h) copia della documentazione attestante il Valore di Acquisto del Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del concessionario venditore;
- i) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- j) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
- k) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, IBAN, etc.) dell'Assicurato.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, e di richiedere ulteriore documentazione, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e del conseguente pagamento dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 8 – Pagamento dell'Indennizzo

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e inviare all'Assicurato la comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 7. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo all'Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata dall'Assicurato, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'accredito all'Assicurato dell'Indennizzo da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Distruzione per Danno Totale, l'Assicurato è tenuto a conservare il rottame del Veicolo finché lo stesso non sia stato sottoposto a perizia da parte dell'Assicuratore. Su richiesta dell'Assicuratore entro il termine di 60 giorni dal Sinistro, l'Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore per la vendita del rottame del Veicolo, impegnandosi a conferirgli la procura necessaria a tale scopo e autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato.

In caso di ritrovamento del Veicolo o di parti di esso a seguito di Furto Totale, l'Assicurato è obbligato ad informare l'Assicuratore non appena ne abbia notizia.

Se il ritrovamento del Veicolo avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, nulla sarà dovuto all'Assicurato, salvo il caso di Distruzione per Danno Totale o ritrovamento del Relitto, come disciplinato nella presente Assicurazione.

Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato sarà obbligato a scelta dell'Assicuratore, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di questa, a:

- rimborsare all'Assicuratore l'Indennizzo da questi corrisposto per Furto Totale;
- dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore affinché questi venda il Veicolo ritrovato, autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'Indennizzo, ed impegnandosi a conferirgli la procura necessaria a questo scopo. Le spese necessarie per il trasporto del Veicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura sono a carico dell'Assicuratore.

Se dalla vendita del Veicolo ritrovato l'Assicuratore percepisse una somma superiore all'Indennizzo pagato, all'Assicurato sarà restituita entro 60 giorni dall'avvenuto incasso, senza che tale somma produca interessi.

In ogni caso, se per qualsiasi motivo l'Assicurato non possa cedere la proprietà del Veicolo ritrovato o la ceda a soggetti diversi dall'Assicuratore (ad esempio a diversa compagnia assicurativa di una polizza corpi veicoli terrestri sullo stesso Veicolo), egli è obbligato a rimborsare all'Assicuratore l'Indennizzo per Furto Totale già ottenuto.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione dell'Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 9 – Premio dell'Assicurazione

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, è calcolato in percentuale sul Valore d'Acquisto (IVA inclusa), e in relazione alla residenza dell'Assicurato (Area di Rischio), sulla base delle seguenti tabelle:

DURATA (MESI)	PREMIO LORDO (TASSI)		
	AREA 1	AREA 2	AREA 3
12	1,40%	1,19%	1,10%
24	2,61%	1,99%	1,75%
36	4,31%	3,13%	2,65%
48	6,01%	4,26%	3,56%
60	7,50%	5,26%	4,36%

AREE DI RISCHIO

Area di rischio	Regione	Provincia	sigla	Area di rischio	Regione	Provincia	sigla
Area 1	CAMPANIA	AVELLINO	AV	Area 2	SICILIA	CALTANISSETTA	CL
Area 1	PUGLIA	BARI	BA	Area 2	MOLISE	CAMPOBASSO	CB
Area 1	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	Area 2	SICILIA	CATANIA	CT
Area 1	CAMPANIA	BENEVENTO	BN	Area 2	CALABRIA	CATANZARO	CZ
Area 1	PUGLIA	BRINDISI	BR	Area 2	CALABRIA	COSENZA	CS
Area 1	CAMPANIA	CASERTA	CE	Area 2	CALABRIA	CROTONE	KR
Area 1	PUGLIA	FOGGIA	FG	Area 2	MOLISE	ISERNIA	IS
Area 1	PUGLIA	LECCE	LE	Area 2	LOMBARDIA	LODI	LO
Area 1	CAMPANIA	NAPOLI	NA	Area 2	LOMBARDIA	MILANO	MI
Area 1	CAMPANIA	SALERNO	SA	Area 2	SICILIA	PALERMO	PA
Area 1	PUGLIA	TARANTO	TA	Area 2	ABRUZZO	PESCARA	PE
				Area 2	CALABRIA	REGGIO CALABRIA	RC
				Area 2	LAZIO	ROMA	RM
				Area 2	PIEMONTE	TORINO	TO
				Area 2	SICILIA	TRAPANI	TP
				Area 2	CALABRIA	VIBO VALENTIA	VV

Area di rischio	Regione	Provincia	sigla	Area di rischio	Regione	Provincia	sigla
Area 3	SICILIA	AGRIGENTO	AG	Area 3	LOMBARDIA	MONZA-BRIANZA	MB
Area 3	PIEMONTE	ALESSANDRIA	AL	Area 3	PIEMONTE	NOVARA	NO
Area 3	MARCHE	ANCONA	AN	Area 3	SARDEGNA	NUORO	NU
Area 3	VALLE D'AOSTA	AOSTA	AO	Area 3	SARDEGNA	ORISTANO	OR
Area 3	TOSCANA	AREZZO	AR	Area 3	VENETO	PADOVA	PD
Area 3	MARCHE	ASCOLI PICENO	AP	Area 3	EMILIA-ROMAGNA	PARMA	PR
Area 3	PIEMONTE	ASTI	AT	Area 3	LOMBARDIA	PAVIA	PV
Area 3	VENETO	BELLUNO	BL	Area 3	UMBRIA	PERUGIA	PG
Area 3	LOMBARDIA	BERGAMO	BG	Area 3	MARCHE	PESARO	PU
Area 3	PIEMONTE	BIELLA	BI	Area 3	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	PC
Area 3	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	BO	Area 3	TOSCANA	PISA	PI
Area 3	TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO	BZ	Area 3	TOSCANA	PISTOIA	PT
Area 3	LOMBARDIA	BRESCIA	BS	Area 3	FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PN
Area 3	SARDEGNA	CAGLIARI	CA	Area 3	BASILICATA	POTENZA	PZ
Area 3	ABRUZZO	CHIETI	CH	Area 3	TOSCANA	PRATO	PO
Area 3	LOMBARDIA	COMO	CO	Area 3	SICILIA	RAGUSA	RG
Area 3	LOMBARDIA	CREMONA	CR	Area 3	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RA
Area 3	PIEMONTE	CUNEO	CN	Area 3	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO EMILIA	RE
Area 3	SICILIA	ENNA	EN	Area 3	LAZIO	RIETI	RI
Area 3	MARCHE	FERMO	FM	Area 3	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	RN
Area 3	EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	FE	Area 3	VENETO	ROVIGO	RO
Area 3	TOSCANA	FIRENZE	FI	Area 3	SARDEGNA	SASSARI	SS
Area 3	EMILIA-ROMAGNA	FORLI' - CESENA	FC	Area 3	SARDEGNA	SUD SARDEGNA	SU
Area 3	LAZIO	FROSINONE	FR	Area 3	LIGURIA	SAVONA	SV
Area 3	LIGURIA	GENOVA	GE	Area 3	TOSCANA	SIENA	SI
Area 3	FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	GO	Area 3	SICILIA	SIRACUSA	SR
Area 3	TOSCANA	GROSSETO	GR	Area 3	LOMBARDIA	SONDRIO	SO
Area 3	LIGURIA	IMPERIA	IM	Area 3	ABRUZZO	TERAMO	TE
Area 3	LIGURIA	LA SPEZIA	SP	Area 3	UMBRIA	TERNI	TR
Area 3	ABRUZZO	L'AQUILA	AQ	Area 3	TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO	TN
Area 3	LAZIO	LATINA	LT	Area 3	VENETO	TREVISO	TV
Area 3	LOMBARDIA	LECCO	LC	Area 3	FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	TS
Area 3	TOSCANA	LIVORNO	LI	Area 3	FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	UD
Area 3	TOSCANA	LUCCA	LU	Area 3	LOMBARDIA	VARESE	VA
Area 3	MARCHE	MACERATA	MC	Area 3	VENETO	VENEZIA	VE
Area 3	LOMBARDIA	MANTOVA	MN	Area 3	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VB
Area 3	TOSCANA	MASSA	MS	Area 3	PIEMONTE	VERCELLI	VC
Area 3	BASILICATA	MATERA	MT	Area 3	VENETO	VERONA	VR
Area 3	SICILIA	MESSINA	ME	Area 3	VENETO	VICENZA	VI
Area 3	EMILIA-ROMAGNA	MODENA	MO	Area 3	LAZIO	VITERBO	VT

Il Premio sarà versato dal Contraente, in nome e per conto dell'Assicurato, in via anticipata per l'intera durata della copertura

e sarà addebitato in rate mensili, calcolate in proporzione alle rate residue del finanziamento già in corso con l'Assicurato, senza addebito di costi aggiuntivi.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket).

In caso di Sinistro l'Assicuratore avrà diritto di trattenere integralmente il Premio corrisposto in via anticipata per la durata della copertura assicurativa.

Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa dei singoli Veicoli decorre **dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della prima rata utile del finanziamento successiva alla data in cui l'Assicurato, contattato dal call center di telemarketing dell'Assicuratore, ha aderito telefonicamente all'Assicurazione** ed avrà durata pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, secondo quanto prescelto dall'Assicurato.

La copertura assicurativa non si rinnova alla scadenza.

La copertura assicurativa dei singoli Veicoli assicurati, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato, dalla data di vendita accertata, con diritto al rimborso del Premio non goduto;
- b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.

In caso di scadenza o cessazione anticipata dell'Assicurazione collettiva, la copertura assicurativa sui singoli Veicoli proseguirà fino alla scadenza naturale, salvo uno dei casi di cessazione anticipata sopraindicata.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 11 – Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati, il cui rapporto con l'Assicuratore è regolato esclusivamente dall'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.

I diritti derivanti dall'Assicurazione, tra cui l'Indennizzo in caso di Sinistro, spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato stesso.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

Art. 12 – Diritto di recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale, dandone comunicazione all'Assicuratore secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Tale recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della raccomandata di comunicazione di recesso.

All'Assicurato sarà restituito, eventualmente per il tramite del Contraente, il Premio, o le rate di Premio eventualmente già corrisposte, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

L'Assicurato ha altresì facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.

In caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento per qualsiasi motivo, comunicata e documentata all'Assicuratore, la copertura assicurativa avrà termine alla data di effetto dell'estinzione anticipata o continuerà fino alla scadenza contrattuale, su richiesta dell'Assicurato.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all'Assicurato, eventualmente per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili), calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Art. 13 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Distruzione per Danno Totale al Veicolo l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 14 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipata via e-mail all'indirizzo: gap@mapfre.com

Le comunicazioni di recesso dell'Assicurato di cui all'art. 12 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione" dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

raccomandata a: MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: certificati.retail@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2558574.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento della sottoscrizione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio comunicazione di residenza non corretta ai fini dell'individuazione dell'Area di Rischio e del calcolo del Premio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell'Area di Rischio (residenza dell'Assicurato), l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Art. 16 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato potrà richiedere l'Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un'assicurazione per il medesimo Rischio; le somme riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.

Art. 17 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 18 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e le altre parti concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR") e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario,
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione. Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.